

OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI. CIG MASTER: 7163241D76 CIG DERIVATO 76527354B3.

Ricordato che dal 01.01.2016 è stato sciolto il Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone e che in data 31.12.2015 rep. atti privati n. 42/2015 è stata stipulata la “convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di vigilanza boschiva fra i comuni di Valdaone, pieve di bono-prezzo e le amministrazioni separate usi civici di Agrone, Cologna, Por e Strada” in base alla quale il Comune di Valdaone è capoconvenzione.

Richiamato l'art. 7 della convenzione sopracitata il quale tra le altre cose stabilisce che “La gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri”.

Ricordato che l'ex Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone con deliberazione della Giunta Consorziale n. 12 del 30 dicembre 2008, ha approvata le condizioni del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali, con Arval Service Italia.

Tenuto conto che ad aprile 2015 il Comune di Valdaone è subentrato al Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone nella titolarità del contratto di noleggio a lungo termine predisposta da Arval Service Lease Italia S.p.a.

Dato atto che il contratto di noleggio in essere con la società Arval Service Italia S.p.a. è in scadenza il 31.12.2018.

Rilevata quindi la necessità di provvedere ora alla sostituzione degli autoveicoli in dotazione ai Custodi Forestali;

Ritenuto che la formula di acquisizione mediante noleggio pluriennale con versamento di canone mensile sia vantaggiosa rispetto a quella dell'acquisto in quanto, rende nulli i costi relativi al pagamento di tasse e premi assicurativi, rende certa la spesa annuale per la disponibilità del veicolo, non solo per la parte della manutenzione ordinaria e la sostituzione degli pneumatici, ma anche in caso di sinistri o manutenzioni straordinarie, consente una semplice suddivisione dei costi tra gli Enti convenzionati e differisce nel tempo gli impegni finanziari delle Amministrazioni Considerati i dati storici sulla percorrenza effettuata dalle autovetture attualmente in uso e ritenuto che sulla base di questi dati sia opportuno scegliere quale formula di contratto quella di durata 60 mesi con percorrenza totale di km 75.000.

Preso atto che l'entrata in vigore del DL 95 del 6 luglio 2012, (c.d. "spending review"), ha inserito, nel quadro della normativa nazionale in materia di modalità di acquisto di beni e servizi, l'obbligo al raffronto dei parametri di carattere qualitativo ed economico dei beni e servizi oggetto delle esigenze di approvvigionamento, con il sistema delle convenzioni-quadro e del mercato elettronico.

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, secondo il quale le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi, in prima battuta, attraverso l'adesione alle convenzioni o agli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, ovvero, in subordine, ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente;

Verificato pertanto che per il noleggio del suddetto bene si deve ricorrere al sistema del mercato elettronico tramite il sito web www.acquistiinretepa.it, in ottemperanza alle normative in vigore.

In particolare vista la convenzione Consip spa " Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni" CIG master: 7163241D76 ed in particolare il “lotto 6” della medesima “vetture con allestimento in colori di serie” stipulata con la ditta LeasePlan Italia Spa, p.iva 02615080963 (CIG master 7163241D76) per il noleggio a lungo termine di tre autoveicoli operativi, come di seguito riepilogato per l'importo complessivo del contratto di euro 51.900,60 al netto di IVA:

ARTICOLO	Descrizione	Canone 60 MESI
F3	FIAT PANDA 0.9 TWIN AIR TURBO 85CV E6 S&S 6M 4X4 CON ALLESTIMENTO IN COLORI DI ISTITUTO TIPO A	€ 253,50
Codice Optional	Descrizione	Canone 60 MESI
140	Climatizzatore automatico (vincola il 0RF)	€ 6,97
0RF	Pack 4x4 Plus New	€ 6,97
6R7	Pack Winter (richiede cod. 626 o 09X)	€ 4,18
626	Sedile guida regolabile in altezza (vincola il cod. 273)	€ 1,53
508	Sensori di parcheggio posteriori	€ 4,88
70	Vetri privacy	€ 2,23
803	Ruotino di scorta	€ 2,09
505	Airbag anteriori laterali	€ 4,32
	CANONE MENSILE COMPLESSIVO	€ 286,67
	CANONE MENSILE PER 3 AUTOVEICOLI	€ 860,01
	CANONE ANNUO PER 3 AUTOVEICOLI	€ 10.320,12
	Consegna presso ns. sede	€ 300,00
	TOTALE CONTRATTO (NETTO IVA)	€ 51.900,60

Visto e considerato che i prezzi applicati sono convenienti;

Preso atto che in base alla legge la convenzione stipulata con la Consip Spa può essere valida per le pubbliche amministrazioni che vi aderiscono attraverso il modulo di ordinativo di fornitura, allegato in convenzione e disponibile sul sito internet;

Vista la disponibilità finanziaria presente alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 1011 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.07.000- del bilancio di previsione 2018-2020 per gli esercizi 2019 e 2020.

Richiamato l'art. 10 "Bilanci di previsione finanziari" comma 3, lett. b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, descrittivo delle fattispecie contrattuali per le quali è possibile procedere all'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi non considerati nel bilancio di previsione "...spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, delle spese correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale.", nonché l'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo relativo al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" ed in specifico il punto 5. "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" con riferimento alla voce 5.1 che disciplina, ribadendole, le fattispecie di contratti per i quali è possibile l'assunzione delle obbligazioni concernenti le spese correnti per gli esercizi non considerati nel bilancio di previsione "...spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 c.c., delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento."

Valutato che, in base al combinato disposto degli articoli 1571 e 1655 del Codice Civile e dell'art. 3 del d.lgs. n. 50/2016 è possibile affermare che il contratto per il servizio di noleggio auto senza conducente oggetto del presente provvedimento può essere considerato a tutti gli effetti un contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1571 del Codice Civile;

Valutato, pertanto, che la spesa derivante dal contratto oggetto del presente provvedimento possa rientrare nelle deroghe previste dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 del D. Lgs.118/2011;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data

28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020.

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

DETERMINA

1. **di aderire** alla convenzione Consip denominata "Veicoli in noleggio 13" Lotto 6 Modello F3 per la fornitura a noleggio a lungo termine, senza conducente, di nr. 3 autovetture PANDA 0.9 TWIN AIR TURBO 85CV E6;
2. **di sottoscrivere**, per le ragioni espresse in premessa, il contratto di noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello PANDA 0.9 TWIN AIR TURBO 85CV E6 con allestimento in colori di istituto tipo A e comprese degli optional di cui alle premesse, da dare in dotazione ai Custodi Forestali mediante adesione alla Convenzione Consip "Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le pubbliche amministrazioni" CIG master: 7163241D76 ed in particolare il "lotto 6" della medesima "vetture con allestimento in colori di serie", stipulata con la ditta LeasePlan Italia Spa, p.iva 02615080963 per una durata di 60 mesi e una percorrenza di 75.000 Km, con una spesa complessiva pari ad € 51.900,60 + IVA per complessivi € 63.318,73.
3. **di impegnare** la somma di € 23.448,67 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 1011 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.07.000 - del bilancio di previsione 2018-2020 per € 10.858,12 sull'esercizio 2019 e per € 12.590,55 sull'esercizio 2020.
4. **di assumere**, ai sensi dell'art. 183 comma 6 lettera b) del D.lgs. n. 267/00 (TUEL) e del punto 5.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, l'obbligazione di impegnare la somma di € 39.870,06, relativa ai canoni di noleggio di competenza degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024, non compresi nel bilancio di previsione 2018-2020, alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 capitolo 1011 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.07.000 - per € 12.590,55 per l'esercizio finanziario 2021, per € 12.590,55 per l'esercizio finanziario 2022, per € 12.590,55 per l'esercizio finanziario 2023, per € 2.098,41 per l'esercizio finanziario 2024;
5. **di dare atto** che le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136, obbligandosi a comunicare entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
6. **di dare atto** inoltre che i contratti sono comunque risolti, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dagli incarichi in oggetto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.;
7. **di dare atto** che il codice CIG assegnato per l'incarico di cui al punto uno è il seguente: 76527354B3;
8. **di liquidare** la somma di cui sopra al ricevimento delle fatture, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento comunale di contabilità;
9. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
10. **di dichiarare** che la spesa è esigibile negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
11. **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elena Armani



Elena Armani